



Disposizione tecnica di funzionamento
n. 14 MPE

Pagina 1 di 3

Disposizione tecnica di funzionamento n. 14 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Determinazione degli esiti del MGP
Riferimenti normativi	Articolo 42, comma 42.2, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Publicata in data 24 febbraio 2015

1. Premessa

L'articolo 42, comma 42.2, della Disciplina prevede che il GME individui una soluzione del MGP avvalendosi dell'algoritmo PCR, secondo le modalità e i criteri definiti in DTF.

Inoltre, l'articolo 42, comma 42.2, della Disciplina prevede che il GME, tra tutte le soluzioni elaborate dall'algoritmo PCR entro i limiti di tempo per l'elaborazione dello stesso condivisi in ambito PCR e indicati in DTF, individui come soluzione del MGP quella in corrispondenza della quale il valore netto delle transazioni risultanti, su base giornaliera su tutti i mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling, sia massimo e che soddisfi altri requisiti indicati al medesimo comma.

Infine l'articolo 42, comma 42.2, lettera e), prevede che il saldo derivante dalla differenza tra il controvalore complessivo delle offerte di acquisto accettate su punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche valorizzate al prezzo di cui alla lettera c) del medesimo comma (i.e. PUN) e il controvalore delle stesse valorizzate a prezzo zonale, di cui alla lettera b) del medesimo comma, non ecceda i limiti minimi e massimi indicati nelle DTF.

2. Criteri e modalità per la determinazione degli esiti del MGP utilizzati dall'algoritmo PCR

Il GME, nell'ambito del processo di *Market Coupling*, determina gli esiti del MGP, avvalendosi dell'algoritmo PCR, nell'ambito del processo di determinazione degli esiti di tutti i mercati europei che partecipano a detto processo.

Ne deriva che, oltre ai requisiti indicati nell'articolo 42 della Disciplina e validi per il mercato italiano, l'algoritmo PCR garantisce che la soluzione individuata per il MGP sia parte di un set soluzioni valide per gli altri mercati europei che partecipano al *Market Coupling* che a loro volta rispettano i requisiti previsti in detti mercati.

La descrizione di tutte le regole adottate dall'algoritmo PCR per l'individuazione degli esiti sui mercati europei che partecipano al *Market Coupling* è descritta nel documento "EUPHEMIA Public Description - PCR Market Coupling Algorithm", pubblicato sul sito internet del GME:

<https://gme.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-it/20201012EuphemiaPublicDescription.pdf>

3. Limiti di tempo per l'elaborazione degli esiti del MGP condivisi in ambito PCR

In ambito PCR, l'algoritmo ha a disposizione un tempo massimo di elaborazione pari a 10 minuti per individuare il set di una o più soluzioni tra le quali, decorso tale termine, viene individuata la soluzione relativa agli esiti di mercato da adottare per tutti i mercati che partecipano al *Market Coupling*, secondo i criteri specificati nella Disciplina nonché nel documento indicato nel precedente paragrafo 2. Solo qualora nessuna soluzione venga individuata entro 10 minuti, il PCR proroga di ulteriori 10 minuti il tempo per l'elaborazione dell'algoritmo PCR.

I PXs del PCR si riservano, in caso di problemi e al fine di salvaguardare il corretto funzionamento dei rispettivi mercati, di prorogare il tempo massimo di elaborazione dell'algoritmo PCR.

4. Limite minimo e massimo del saldo derivante dalla differenza tra il controvalore complessivo delle offerte di vendita e di acquisto accettate sul MGP

Per ciascuna ora oggetto di una sessione del MGP, la differenza tra il controvalore complessivo delle offerte di acquisto accettate su punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche valorizzate a PUN e il controvalore delle stesse valorizzate a prezzo zonale è compreso tra un massimo di 5 € e un minimo di -1,€.